



## ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00  
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e  
dalle 15.00 alle 17.00

## ORDINANZA MUNICIPALE concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Lumino

### Il Municipio di Lumino

#### Richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 23-265 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lumino del 29 marzo 2021;

#### ordina:

#### Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lumino.

#### Art. 2 Scopo della videosorveglianza

<sup>1</sup> La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

<sup>2</sup> Essa è intesa segnatamente a:

1. proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
2. prevenire i danneggiamenti;
3. garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (segnatamente: vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.).

#### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> È vietata la videosorveglianza di aree private.

<sup>2</sup> Il Municipio decide l'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).

<sup>3</sup> Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.

#### Art. 4 Utilizzazione

<sup>1</sup> Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili che necessitano di una particolare protezione, conformemente agli scopi di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> La videosorveglianza può essere di tipo fisso o mobile; essa può essere eseguita 24 ore su 24.

#### Art. 5 Informazione

<sup>1</sup> L'informazione dev'essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, come pure l'indicazione del servizio responsabile.

<sup>2</sup> In presenza di più videocamere, l'informazione dev'essere ripetuta.



[www.lumino.ch](http://www.lumino.ch) [info@lumino.ch](mailto:info@lumino.ch)  
Casella postale 24  
Telefono 091 829 12 64  
Fax 091 829 30 27  
Ccp 65-549-8

## ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00  
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e  
dalle 15.00 alle 17.00

### Art. 6 Autorizzazioni

- <sup>1</sup> L'uso dei sistemi di sorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- <sup>2</sup> L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Segretario comunale.
- <sup>3</sup> In casi particolari, previo consenso del Municipio, è concesso l'uso temporaneo dei sistemi di video sorveglianza agli organi di Polizia federale e cantonale, nonché al personale ausiliario delegato da tali organi.

### Art. 7 Protezione dei dati

- <sup>1</sup> Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
- <sup>2</sup> Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

### Art. 8 Entrata in vigore

- <sup>1</sup> Adottata con ris. mun. no. 27834 del 17 gennaio 2022 e pubblicata all'albo comunale dal 18 gennaio al 17 febbraio 2022.
- <sup>2</sup> Entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa e annulla e sostituisce l'ordinanza del 16 luglio 2009.

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Nicolò Parente

Floriano Righetti

